

501-1.		10 LUG. 2017	
P. n.		P. n.	
P. n.		P. n.	
P. n.		P. n.	
P. n.		P. n.	



## Protocollo di intesa

TRA

il Tribunale per i Minorenni di Catania

E

il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sicilia

### PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 11, LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

**CONSIDERATI** i principi proclamati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare il principio dell'interesse superiore del minore di cui all'art. 3;

**VISTE** le disposizioni contenute nei decreti legislativi 25 luglio 1998, n. 286 (cd TU sull'immigrazione); 19 novembre 2007, n. 251; 28 gennaio 2008, n. 25; 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel codice civile, libro I, titoli IX e X;

**CONSIDERATE** le "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;

**VISTO** l'art. 11 della legge del 7 aprile 2017 n. 47 "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", ai sensi del quale è prevista l'istituzione presso ogni Tribunale per i Minorenni di un elenco di tutori volontari cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati dai Garanti regionali, nonché la stipula di appositi protocolli d'intesa tra i predetti Garanti e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari;

**VISTA** la legge della Regione Sicilia 10 agosto 2012, n. 47 *"Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"*;

**PRESO ATTO** delle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"* predisposte in sede nazionale dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;


## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ART 1**

#### **OBIETTIVI E FINALITA'**

In applicazione dell'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, le parti, al fine di promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari e nell'ambito delle rispettive competenze come specificate negli artt. 2, 3 e 4, si impegnano a:

- 1) Istituire presso il Tribunale per i Minorenni un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini chiamati ad operare sul territorio di riferimento; in ossequio ai principi di cui alla normativa richiamata in premessa, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e sia finalizzata a un reale ascolto del minore e al suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età; in particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale, il tutore indicherà il raggio territoriale entro il quale è disponibile ad operare.
- 2) Selezionare adeguatamente, attraverso procedura ad avviso pubblico, privati cittadini disponibili ad assumere *la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle*, che saranno inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni all'esito del periodo di formazione previsto. La selezione, fatte salve le competenze previste dalle norme regionali, dovrà ispirarsi ai criteri indicati nelle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"* predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
- 3) Formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"* e i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo ivi allegato o comunque ad essi equivalenti.



- 4) Individuare e organizzare idonee forme periodiche di aggiornamento dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"*, anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori volontari con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche (enti locali, università, aziende sanitarie, consigli degli ordini professionali ...), nonché di associazioni attive nel distretto esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
- 5) Promuovere l'individuazione di uno spazio di riferimento per i tutori volontari per un supporto effettivo all'espletamento della loro funzione, per il confronto e l'eventuale raccordo con la rete istituzionale del territorio.
- 6) Promuovere e favorire sinergie e interventi di coordinamento, se del caso attraverso protocolli d'intesa, per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento competenti in materia.

## ART 2 COMPITI DELLE PARTI

L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sicilia provvederà a preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili a esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell'elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni, secondo quanto già indicato nell'art. 1 del presente protocollo.

Il Presidente del Tribunale collaborerà con il Garante nel dare la più ampia diffusione nel distretto agli avvisi pubblici finalizzati alla selezione dei tutori volontari.

L'Ufficio del Garante regionale provvederà a curare la formazione dei cittadini individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari secondo i criteri previsti nelle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"*, fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei paramenti formativi indicati nel modulo formativo allegato alle citate *"Linee guida"* o comunque ad essi equivalenti.

L'Ufficio del Garante comunicherà al Tribunale per i Minorenni i nominativi, i recapiti e l'ambito territoriale di operatività dei cittadini selezionati che, conseguentemente, verranno inseriti nell'elenco.

L'Ufficio del Garante regionale, d'intesa con il Tribunale per i Minorenni, provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni e ad organizzare

idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari"*, anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.

L'Ufficio del Garante regionale si impegna ad individuare, d'intesa con il Tribunale per i Minorenni, uno spazio di riferimento dedicato ai tutori volontari per un supporto effettivo all'espletamento della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.

Nello svolgimento delle funzioni di selezione, di formazione e di sostegno ai tutori volontari il Garante potrà avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche (enti locali, università, aziende sanitarie, consigli degli ordini professionali ...), nonché di associazioni attive nel distretto esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvederà, d'intesa con il Garante regionale, alla tenuta e all'implementazione dell'elenco dei tutori volontari, disponendo l'inserimento dei dati e delle disponibilità anche su base territoriale.

In ogni caso ciascuna delle parti, d'intesa con l'altra, potrà attivare forme organiche di raccordo con le istituzioni competenti in materia e, in particolare, il Presidente del Tribunale per i minorenni con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali ordinari del distretto, anche attraverso l'istituzione di tavoli di coordinamento.

### **ART 3**


#### **UTILIZZO DELL'ELENCO E LA SUA TENUTA**

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni individuerà le modalità più efficaci per rendere accessibile l'elenco dei tutori volontari ai Tribunali ordinari del distretto e per le comunicazioni relative alle nomine, le rinunce ad assumere l'incarico e le successive revoche o chiusure.

### **ART 4**

#### **AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO**


L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il Tribunale per i Minorenni, curerà periodicamente la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori alla luce delle nomine tutorie effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela volontaria, anche sulla base di quanto segnalato dai Giudici Tutelari.



Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il Presidente del Tribunale, sentito il Garante per l'Infanzia, provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.

Catania, 10 luglio 2017

**Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza  
della Regione Sicilia  
prof. Luigi Bordonaro**



**Il Presidente del Tribunale  
per i Minorenni di Catania  
dott. ssa M. Francesca Rricoco**

